

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Prot. n. 1150

IL PRESIDENTE

- VISTI** gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 febbraio 2008 e approvato con D.M. il 7 aprile 2008;
- VISTO** il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri ("Codice") approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'istanza di arbitrato presentata dalla società A.S. Taranto Calcio Srl nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport ("Tribunale") al n. 1041 del 3 maggio 2012;
- VISTA** la rinuncia all'istanza arbitrale pervenuta in data 7 maggio 2012 dalla A.S. Taranto Calcio Srl, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 1085 del 7 maggio 2012;
- CONSIDERATO** che l'organo arbitrale non si ancora costituito

PRENDE ATTO

della rinuncia pervenuta da parte della A.S. Taranto Calcio Srl all'istanza arbitrale presentata nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (prot. n. 1041 del 3 maggio 2012).

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 11 maggio 2012

F.to Alberto de Roberto